COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 4349 DEL 20/12/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA) DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO CLOUD DI GESTIONE ADEMPIMENTI GDPR - SMART CIG: Z393DC2293

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- il Decreto del Sindaco n. 43 del 11.11.2022 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*" al Dott. Marco Plechero e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 " *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "*Nuovo Codice*") che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.02.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 03.03.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 11.04.2023, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025, e successivi aggiornamenti;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, che all'art. 51, rubricato "Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni", prevede che "I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta";
- la Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Sede Generale n. 103 del 5.05.2017, con la quale l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 mano 2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi;
- il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Considerato che con il menzionato Regolamento UE/20l6/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone tisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su

richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Evidenziato, in particolare, che il ridetto Regolamento ha:

- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

Valutato che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente, nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

Fatto presente che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Plechero dirigente del Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*"

Ritenuto necessario, alla luce di quanto considerato:

- realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, a vantaggio della realizzazione di un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati;
- prevedere, al contempo, non solo la disciplina delle figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Ravvisata, quindi, la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, ponendo in essere gli adempimenti necessari ad attuare le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione ditali dati;

Ritenuto che, per l'applicazione degli adempimenti discendenti dal nuovo regolamento europeo sulla privacy, risulta necessario dotarsi di un software gestionale dedicato che permetta di automatizzare gli adempimenti previsti;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei Principi di cui al Libro I – Parte I – Titolo I del Nuovo Codice;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;
- in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice;

Verificato che per la fornitura in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11.07.2018, dall'art. 1, co. 512 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. 95/2012;

Dato atto che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 e che, pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi informatici, è necessario procedere all'acquisto "*tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali*";

Dato atto che, in forza dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, al Sig. Devis Franceschetti;

Ritenuto di:

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il Sig. Devis Franceschetti;
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, al Sig. Devis Franceschetti;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- il *fine* che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento della fornitura di un servizio cloud di gestione adempimenti GDPR;
- *l'oggetto* della procedura riguarda la fornitura di un servizio cloud di gestione adempimenti GDPR;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: non previsti;
- *la durata dell'appalto*: 12 mesi;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta;
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: 9.500,00 euro oltre IVA 22%,;
- *l'imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: esente per contratti di importo inferiore a 40.000 €;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (smart CIG) n. Z393DC2293;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) n. 72267100-0;

Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione, come da attestazione Durc in corso di validità - protocollo INPS_38011062 (scadenza validità 09.02.2024);

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Dato atto che, a tal fine:

avvalendosi del portale Mepa (www.acquistinretepa.it), veniva predisposto apposito ordine di acquisto (OdA), in atti (procedura di acquisto n. 461903, ordinativo n. 7550268), nei confronti del seguente operatore economico: STUDIO STORTI SRL, con sede legale in Torri di Quartesolo (VI), in via dell'Industria 8, P.IVA 03488860242;

Vista l'offerta ricevuta dall'operatore economico interpellato in cui è prevista una spesa così dettagliata:

- Data Protection Manager (DPM) versione cloud SaaS – Piattaforma di gestione adempimenti GDPR;
- gestione della documentazione informatica e legale (registro delle attività di trattamento, moli dei soggetti privacy, informative agli interessati, analisi dei rischi, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati - DPIA, registro violazioni (data breach), registro richieste interessati, responsabilizzazione di soggetti interni ed esterni, generazione accordi, formazione sulla normativa privacy integrata);

- start up: versione cloud con attivazione istanza generica cloud DPM; supporto alla importazione massiva delle basi dati (personale, strutture, registro. Applicativi, dispositivi, ecc.); integrazione DPM con sistema di posta elettronica aziendale per invio notifiche;
- formazione: 1 gg da remoto al team privacy;
- manutenzione/assistenza: manutenzione correttiva ed evolutiva; adeguamento normativo; help desk; assistenza per tutte le attività di aggiornamento del sistema nel suo complesso effettuato da remoto; assistenza all'uso della procedura;

Visto che per tutti i predetti servizi compresi nell'offerta è previsto un pagamento anticipato di euro 9.500,00, oltre IVA ai sensi di legge, per un totale complessivo di euro 11.590,00 trattandosi di servizio in cloud SaaS;

Valutato che questa piattaforma presenta alcune funzionalità particolarmente interessanti:

- il software non si limita a permettere di ottemperare alla normativa, ma nello spirito del GDPR è pensato per consentire a Titolari, Responsabili e DPO di fare di più: tracciare le assegnazioni e le abilitazioni del personale autorizzato al trattamento dei dati, responsabilizzare soggetti interni all'organizzazione, creare moli e permessi ad hoc in maniera tale da mantenere il controllo dell'impianto privacy dell'Ente e poterlo dimostrare in qualsiasi momento;
- grazie ai "connettori" è possibile far dialogare e mantenere allineato il DPM con le diverse basi dati dell'Ente, quali l'anagrafica o le applicazioni software ivi presenti, tracciandone l'evoluzione in maniera dinamica e automatizzando alcuni processi. L'automazione infatti è uno dei concetti che caratterizza il DPM con l'obbiettivo di snellire gli adempimenti richiesti dalla normativa senza sacrificare le specificità dovute alla materia. Grazie ai connettori e alla possibilità di stabilire regole e correlazioni tra ruoli, responsabilità ed asset tecnologici è possibile automatizzare molti processi orientati all'ottemperanza della normativa in materia di protezione dei dati;
- velocizzazione della redazione del registro delle attività di trattamento, mantenendolo coerente, puntuale ed aggiornato nel tempo;
- generazione automatica delle informative a partire dalle registro delle attività di trattamento;
- possibilità per più soggetti e con diverse metodologie di redigere una valutazione del rischio;
- messa a disposizione di un sistema decentrato per la segnalazione delle violazioni di dati (data breach), costituito da un modulo di segnalazione disponibile per tutti gli utenti e da un registro delle violazioni nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate, disponibile solo agli utenti con relativo privilegio applicativo;
- possibilità di tenere traccia delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- possibilità di correlare persone fisiche e giuridiche interne ed esterne all'organizzazione, con le attività di trattamento. La correlazione può avvenire in qualità di Co-titolare, Responsabile del trattamento o referente di unità organizzativa o mero soggetto che accede ai dati;
- ausilio all'utente nella redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA);

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto, pertanto, di affidare all'operatore economico STUDIO STORTI SRL, con sede legale in Torri di Quartesolo (VI), in via dell'Industria 8, P.IVA 03488860242 la fornitura in parola per un importo di euro 9.500,00, oltre IVA ai sensi di legge, per un totale complessivo di euro 11.590,00, in quanto l'offerta risulta

adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della fornitura;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice;

Attestato che il Sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

Atteso che, ai sensi dell'art.191, 1 comma, del TUEL, all'operatore economico saranno comunicati il numero del presente provvedimento e il numero dell'impegno con cui si farà fronte alla spesa in questione;

Richiamati, infine:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- l'art. 1, commi 15 e 32, Legge n. 190/2012, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

2) DI ACQUISTARE, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, i prodotti descritti in narrativa.

3) DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta STUDIO STORTI SRL, con sede legale in Torri di Quartesolo (VI), in via dell'Industria 8, P.IVA 03488860242, verso il corrispettivo di euro 9.500,00, ai quali si aggiungono euro 2.090,00 per IVA,

precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.

4) DI DARE ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice.

5) DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2023	100130/1323	servizi informatici e di telecomunicazione (non ricorrente)	U.1.03.02.19.001	11.590,00

6) DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero.

7) DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente smart CIG: Z393DC2293

8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.

10) DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Atti generali*" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).

11) DI DEMANDARE al RUP:

a) anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

b) tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto 36/2023;

c) la pubblicazione e trasmissione delle risultanze della presente procedura e dei dati richiesti nella fase esecutiva del contratto, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 32, della Legge 190/2012.

12) DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale